

TRIBUNALE MILANO

24 LUGLIO 1989

PRESIDENTE: PAPI

RELATORE: D'AGOSTINO

PARTI: DI BELLA
(Avv. Bovio)CONS. NAZ. ORDINE GIORNALISTI
(Avv. Meldoli, Scoca)

**Giornalista • Illecito disciplinare
• Procedimento • Integrazione
del collegio giudicante •
Pubblicità delle udienze •
Questione di costituzionalità •
Irrilevanza.**

La questione di legittimità costituzionale in ordine all'integrazione del collegio giudicante degli illeciti professionali dei giornalisti non ha più autonoma rilevanza. Non è altresì configurabile una questione di legittimità costituzionale in ordine al principio di pubblicità delle udienze, in quanto disposizioni speciali possono, in considerazione di esigenze prevalenti, derogare al principio costituzionale inespreso.

**Giornalista • Illecito disciplinare
• Procedimento • Disparità
deontologica di trattamento fra
professionisti e pubblicisti •
Irrilevanza.**

L'esclusività professionale caratterizzante il giornalista professionista, rispetto al pubblicista, legittima di per sé l'estensione della dimensione deontologica, quale sanzionata dalla legge 69/1963, a tutti i comportamenti potenzialmente pregiudizievoli del prestigio professionale. Non è altresì censurabile sotto il profilo della disparità di trattamento la protezione di determinati interessi con l'argomentazione della mancanza di corrispondente tutela per interessi di eguale natura.

**Giornalista • Illecito disciplinare
• Deliberazione del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti • Forma del
procedimento • Artt. 61 legge
69/1963 e 65 d.P.R. 115/1965 •
Nullità • Insussistenza •
Irregolarità • Irrilevanza.**

La mancata comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero nelle forme di legge, quando l'atto abbia raggiunto lo scopo cui è preordinato, non produce la nullità del procedimento per inosservanza di forme, in quanto per principio generale quest'ultima può essere pronunciata soltanto ove sia comminata espressamente dalla legge (art. 156, comma 1, cod. proc. civ.).

**Giornalista • Illecito disciplinare
• Provvedimento del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei
Giornalisti • Provvedimento
disciplinare • Natura
giurisdizionale.**

Il provvedimento disciplinare del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti costituisce non un mero atto amministrativo, ma esplicazione di una funzione esercitata in veste giurisdizionale, non soggetto pertanto a disapplicazione e legittimante la devoluzione all'autorità giudiziaria ordinaria della cognizione del rapporto di responsabilità disciplinare.

**Giornalista • Libertà di
associazione • Adesione alla
loggia massonica P2 •
Deontologia professionale •
Violazione • Illecito disciplinare.**

Il diritto del giornalista ad associarsi a gruppi o partiti, senza distinzioni, non è invocabile nell'ipotesi dell'adesione ad un'associazione segreta di azione politica eversiva, vietata ai sensi dell'art. 18 della Costituzione. Siffatta adesione in-

tegra gli estremi dell'illecito disciplinare, quale violazione dei doveri deontologici di lealtà e buona fede e dell'obbligo di promuovere la fiducia fra stampa e lettori, di cui all'art. 2 legge 69/1963. A tale configurazione dell'illecito è sufficiente la consapevolezza degli scopi eversivi dell'associazione.

FATTO. — Con ricorso in data 4 giugno 1985 Franco Di Bella proponeva reclamo a questo Tribunale ai sensi degli artt. 63 e 64 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e successive modificazioni chiedendo l'annullamento o la riforma della deliberazione con cui il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti aveva, in data 28 marzo-7 maggio 1985, respinto il suo ricorso avverso la decisione con cui il Consiglio regionale dell'Ordine, in data 13 dicembre 1982, aveva pronunciato la sanzione della censura a conclusione del procedimento disciplinare iniziato d'ufficio in relazione alla contestata appartenenza alla associazione segreta loggia P2 di Licio Gelli.

Iniziatosi il procedimento, all'udienza tenutasi in camera di consiglio il giorno 9 maggio 1986 il giornalista chiamato ad integrare il collegio giudicante contestava la legittimità costituzionale dell'avvenuta sua designazione, a norma dell'art. 63 della legge n. 69 cit. ad opera del Consiglio Nazionale dell'Ordine quale parte in causa, ed il Tribunale con ordinanza del 9-12 maggio, dichiarata rilevante e non manifestamente infondata l'insorta questione con riferimento all'art. 108 della Costituzione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, sospendendo il giudizio. Dichiaratane poi la manifesta infondatezza con ordinanza n. 137/1987 per essere « l'oggetto dell'impugnazione costituito da una disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima », il Di Bella provvedeva con atto depositato il 14 ottobre 1987 a riassumere il procedimento, la cui nuova udienza veniva fissata al 13 novembre 1987.

In tale sede il collegio giudicante con ordinanza del 23 novembre successivo riproponeva la questione di cui sopra in relazione al comma 3 dell'art. 63 della suindicata legge come sostituito dall'art.

2 della legge n. 308/1969, e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; quest'ultima con ordinanza n. 1096/1988 dichiarava la manifesta infondatezza della sollevata questione, richiamandosi all'avviso ribadito nella propria sentenza n. 11 del 1968, secondo cui la circostanza che all'esame del Tribunale e della Corte d'Appello vengano portate le impugnazioni contro le deliberazioni di quello stesso organo che provvede alla designazione dei due giudici estranei alla magistratura non costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità costituzionale.

Il Di Bella con ricorso del 2 giugno 1989 provvedeva quindi alla prosecuzione del procedimento, per il quale incombente è stata fissata l'udienza del 18 luglio 1989.

Nel suo corso, dopo la relazione del giudice designato ad essa, venivano sentiti i difensori degli interessati ed il pubblico ministero, che formulavano le rispettive istanze conclusive di cui in epigrafe, dopodiché il collegio giudicante si riservava di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — Le istanze istruttorie ancora da ultimo formulate non possono trovare accoglimento, ravvisandosi (anche per i motivi nel prosieguo specificati) senz'altro sufficienti ed idonee, le risultanze già acquisite al procedimento, a consentire l'immediato esame di merito della impugnazione proposta dal Di Bella, che si è venuta articolando sulla base di nove motivi di censura della deliberazione pronunciata dal Consiglio qui resistente.

Tanto ritenuto, vengono tuttavia ed anzitutto in rilevanza talune eccezioni, di vario ordine, per il loro possibile, manifesto effetto impediente di quella disamina, secondo l'esposizione che segue. In questo ambito va preliminarmente disattesa l'eccezione — formulata con il primo motivo — di nullità del giudizio svoltosi avanti il Consiglio Nazionale dell'Ordine per asserita violazione del combinato disposto degli artt. 61 legge 69/1963 e 65 d.P.R. 115/1965 (Regolamento per l'esecuzione), nonché per essersi l'impugnata deliberazione basata — si assume — su elementi non contestati nel primo grado del giudizio.

Quanto alla prima si deduce che non sarebbe mai pervenuta la comunicazione delle conclusioni del pubblico ministero « con il rispetto delle forme di legge » ma la doglianza, quale che ne sia l'effettivo fondamento storico (la comparsa avversaria lo contesta), inidonea in diritto ad infirmare la validità della deliberazione, atteso che per principio generale della legge di rito (art. 156, comma 1, cod. proc. civ.) e di cui va fatta nella specie applicazione, non può pronunciarsi la nullità per inosservanza di forme se la nullità stessa non sia comminata dalla legge.

Tratterebbesi dunque solo di una accorsa, mera irregolarità; del resto la stessa disposizione normativa da ultimo citata, al suo comma 3, aggiunge che la nullità non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato; ed il Di Bella sembra appunto lamentare non una mancata cognizione delle conclusioni in parola, quanto piuttosto la intemperanza alle forme di legge all'uopo previste.

Non maggiore fondamento si ravvisa avere la seconda censura, consistente nella presenza, in motivazione, di elementi mutuati dalla relazione della Commissione parlamentare d'indagine, edita nel 1984, e perciò estranei alla formulazione (antecedente) dell'addebito ascritto. In realtà l'argomentazione non appare anzitutto esatta in fatto, perché se è bensì vero che alle pp. 20-21 della decisione vengono riferite « valutazioni generali » — tale è la definizione, già significativa, usata in proposito — ricavate dalla indicata Relazione (c.d. Relazione Anselmi), è altresì vero che la menzione di esse viene fatta essenzialmente in un contesto esplicativo, senza una specifica valenza probatoria; in ogni caso poi, quand'anche si enucleassero da siffatte considerazioni storico-illustrative talune definite circostanze, ciò non varrebbe ancora a configurare ragione alcuna di illegittimità nel difetto di relativa contestazione all'inizio del procedimento disciplinare. L'incolpazione rivolta al Di Bella attiene infatti, in relazione agli artt. 2 e 48 della legge sull'ordinamento professionale, alla mancata osservanza dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede ed alla compromissione della fiducia tra la stampa e i lettori, che è obbligo

del giornalista promuovere, accadute in rapporto all'appartenenza del medesimo alla loggia P2 qualificata come associazione segreta, e in conseguenza della condotta così specificata nel suo complesso.

Gli elementi storici più essenziali e la qualificazione correlativa occorrenti per la individuazione della incolpazione erano stati pertanto indicati all'interessato, che era stato posto in grado di esplicitare compiutamente l'opportuna difesa. D'altronde è appena il caso di rammentare che l'incertezza rilevante è soltanto quella assoluta, quella cioè che non consente all'incolpato la conoscenza della materialità della condotta della quale è chiamato a rispondere, ostacolando il compiuto esercizio del suo diritto di difesa. Nella fattispecie è dunque da escludersi che l'aggregazione successiva di specificazioni storiche ulteriori — ove sussistente — al fatto enunciato a sua colpa si rifletta sulla ritualità dell'imputazione e del procedimento seguito sulla base di essa.

Tanto ritenuto, vengono poi in rilevanza le questioni di legittimità costituzionale da ultimo proposte (od in parte rinnovate). Con la prima di queste si denuncia la violazione dell'art. 108, comma 2 della Costituzione per il fatto che la legge n. 69 cit. consenta l'integrazione del collegio giudicante a giudizio ormai instaurato. Devesi al riguardo osservare che questo collegio con la propria precedente ordinanza del 13-21 novembre 1987 ha già sottoposto al vaglio della Corte Costituzionale la complessiva disciplina della partecipazione degli estranei alla amministrazione della giustizia nell'ambito del procedimento in corso sotto il profilo della loro indipendenza, e nei termini più lati ed indistinti, il che involgeva, e per definizione, ogni modalità della integrazione in argomento, cosicché non è ormai più dato di rinvenire i presupposti per conferire una autonoma rilevanza ad un aspetto comunque ricompreso nella questione di legittimità insorta e disattesa. Con la seconda eccezione si deduce la violazione di un precetto costituzionale, pur inespresso, attinente alla pubblicità delle udienze. In merito è certo indubitato che la mancata inserzione della Costituzione del principio enunciato dall'art. 72 dello Statuto Al-

bertino, che sanciva essere « le udienze dei Tribunali in materia civile ed i dibattimenti in materia criminale... pubblici conformemente alle leggi » non ha in alcun modo manifestato l'intendimento di disconoscere quel precetto o di degradarlo di rango, come dire decostituzionalizzandolo, ma ha piuttosto significato il convincimento della superfluità della sua enunciazione, dato che esso — si è osservato di per sé imposto dalla regola della pubblicità del conseguente possibile controllo per tutti statuali. Per contro la pubblicità, come già allora non doveva, non deve oggi necessariamente coprire indistintamente tutte le udienze svolgentesi in materia di cognizione civile, tant'è vero che l'attuale codice di rito, pur emanto in vigenza del principio statutario, ha apportato una restrizione all'applicazione del principio, stabilendo la non pubblicità dell'udienza di discussione delle cause di cognizione ordinaria: pubblicità che non si estende parimenti alle udienze di deliberazione dei procedimenti camerali. L'adozione di questa forma dipende da una scelta discrezionale verosimilmente ispirata ad esigenze di qualche speditezza e semplificazione — consigliate dall'intervento del pubblico ministero e reputate compatibili con la materia peculiare oggetto del ricorso — operata dal legislatore al quale compete infatti di istituire in materia processuale procedimenti differenziati, ovvero di regolare in modo non uniforme i mezzi della tutela giurisdizionale, sempreché non ne resti pregiudicata l'effettività.

Infine non può condividersi la tesi prospettata incidentalmente di una natura, propria di questo collegio giudicante, di « giudice speciale », né quella della assimilazione dell'impugnata deliberazione ad un mero atto amministrativo, suscettibile soltanto di disapplicazione. Che anzitutto il provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale sia esplicazione di una funzione esercitata, in veste giurisdizionale, in ordine ad un rapporto — quello di responsabilità disciplinare — la cui costituzione è governata da norme di relazione, a tutela dei diritti delle parti, non è revocabile in dubbio, e del tutto coerente, pertanto, si presenta la devoluzione all'A.G.O. della cognizione di quello, cognizione che è piena, di legittimità e di merito (Cass.

sent. 83/1968 e Sez. Un. 2932/1972), senza peraltro che sia pertinente il richiamo all'art. 25, comma 1 della Costituzione. Il principio della precostituzione del giudice in esso sancito deve invero reputarsi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in precedenza e non in funzione di singole controversie, verificandosi la illegittima sottrazione solo ove l'ufficio giudicante venga designato in relazione ad un fatto anteriore, o direttamente dal legislatore in via di eccezione singolare alle regole generali poste.

Con il secondo motivo si deduce, in termini alquanto apodittici, la carenza di motivazione e comunque di valide prove circa l'appartenenza del Di Bella alla loggia P2, ma la censura non è fondata.

Già la pronuncia del Consiglio Regionale aveva sottolineato la saliente, precipua importanza rivestita da due lettere autografe redatte dal Di Bella in data 23 dicembre 1977 e 20 marzo 1978 su carta intestata « Corriere della Sera », lettere che attestano inequivocabilmente se non fors'anche una subordinazione, come affermato da quel primo collegio, l'esistenza certo di una correlazione intenzionale e ricercata fra i comportamenti tenuti dal Di Bella nella direzione del quotidiano ed iniziative e proponimenti del Gelli, di cui è comprovata insieme una conoscenza ed anzi una frequentazione ben anteriore al periodo che pure era stato indicato al Consiglio in sede istruttorio, sottacendo il vero.

Si proclamano così, nella prima delle missive, « riconoscenze e devozione » e l'ambitissimo obiettivo di « essere ricevuto... per dissolvere qualche ombra » al fine di non « turbare i... rapporti » e « per relazionarlo più compiutamente sulla situazione e sulle prospettive », il tutto con l'assicurazione di una « rinnovata affettuosa devozione », mentre nella seconda, fra l'altro, si parla di « frutti di rinnovamento » acquisiti nel giornale, e « quasi tutto » dovuto al destinatario dello scritto, appunto il Gelli.

La disamina rinnovata di tali risultanze e delle altre ulteriori ad opera del Consiglio nazionale appare corretta, e di contro e per converso avrebbero invece meritato qualche particolare spiegazione da parte del firmatario le non poche

pregnanti espressioni usate dimostrative dell'esistenza di un rapporto personale del tutto anomalo, perché esorbitante dal piano strettamente privato ed involgente la propria attività professionale. Né potrebbe disconoscersi la attendibilità, in generale, degli elenchi nominativi degli aderenti alla loggia P2 ed in cui figurava il Di Bella reperiti nel corso delle indagini, quali ipotetico strumento di una manovra in precedenza ordita dal Gelli, perché sarebbe in tal caso da dimostrarsi nel contempo un qualche ragionevole interesse del Gelli a compromettere siffatte persone tutte. E, se resta impregiudicata in astratto la possibilità di riscontri negativi circa l'esattezza e la completezza degli elenchi, in linea di principio, in mancanza di riscontri ostativi qualsivoglia, è giustificata l'attribuzione di una sicura credibilità alle iscrizioni in questione.

Con il terzo motivo si deduce che il Consiglio nazionale avrebbe irrazionalmente rettificato una diversità di principi deontologici a cui sarebbero rispettivamente vincolati i giornalisti professionisti da un lato ed i giornalisti pubblicisti dall'altro, ma l'argomentazione non è da condividersi e, soprattutto, non è conferente al caso in esame.

Posto infatti che non può dubitarsi della rilevanza incondizionata per il giornalista (professionista), quale operatore professionale con il carattere della esclusività, dei diritti e doveri sanciti dalle complessive norme della legge n. 69/1963, la dimensione deontologica propria di detto soggetto non può di conseguenza prescindere da ogni comportamento, in qualunque ambito occorso, suscettibile per oggettivo rilievo e gravità di pregiudicare il prestigio professionale collettivo, mentrè non altrettanto ampia di necessità è l'area di rilevanza riflessa nel caso del pubblicista; né il trattamento differente riservato a tale ultimo soggetto avente — in ipotesi — analoga condizione, è di per sé motivo di illegittimità della più grave valutazione sanzionatoria riservata al professionista. Non può insomma censurarsi sotto il profilo della disparità di trattamento una determinata protezione di certi interessi argomentandosi che interessi di eguale natura non abbiano trovato tutela in corrispondente misura.

Con il quarto motivo si deduce che il Consiglio nazionale avrebbe manifestato, in talune sue precedenti deliberazioni, parere sull'oggetto del procedimento, ma l'assunto non è comprovato dalle risultanze in atti, essendosi quell'organo limitato ad invitare i Consigli regionali a verificare l'esistenza di condizioni in contrasto con i precetti normativi, mirando, nella salvaguardia dei diritti individuali, a far rapidamente luce sulle vicende connesse alla loggia P2 e coinvolgenti giornalisti italiani. S'era dunque trattato di un semplice atto d'impulso adottato nell'ambito delle competenze ad esso devolute, atto inteso a promuovere da parte degli organi periferici gli accertamenti del caso e senza esprimere alcun concreto e preventivo giudizio di colpevolezza a carico di chicchessia entrando nel merito dei singoli casi. La denuncia, in altri termini, di possibili situazioni di illegalità da parte di chi sovrintende alla tutela della libertà di stampa, all'autonomia ed alla correttezza degli operatori dell'informazione scritta, evidenzia soltanto e null'altro che la soggezione alla legge, e l'adempimento degli obblighi di istituto inderogabilmente derivantene.

Con il quinto motivo si lamenta la disparità di trattamento e quindi una sorta di eccesso di potere insiti nel fatto che il solo Consiglio regionale della Lombardia aveva ritenuto di dare seguito a quell'invito provvedendo ad iniziare d'ufficio, ex art. 48 legge n. 69 cit., il procedimento disciplinare sollecitato, ma la disparità di trattamento che potrebbe qui rilevare è soltanto quella esistente in un unico procedimento o quanto meno in un contesto unitario: quanto a dire un difforme trattamento da parte del medesimo giudicante di situazioni subiettive aventi carattere similare. Che altri Consigli regionali abbiano all'opposto omissso di attivarsi per accertare e perseguire possibili infrazioni di analogo contenuto non vale davvero ad inficiare di per sé la legittimità dell'ottemperanza prestata da quell'unico Consiglio alle prescrizioni dell'ordinamento professionale.

Con il sesto ed il settimo motivo, fra loro complementari, si denuncia la mancata individuazione del fatto costituente l'illecito disciplinare e la manca-

ta considerazione del diritto del giornalista ad associarsi a gruppi o partiti senza distinzioni, ma in proposito, richiamata la precedente valutazione sulla sufficiente determinazione dell'ascritta colpa è appena il caso di ribadire la natura non refutabile ed ormai conclamata di associazione segreta — ai sensi dell'art. 18 della Costituzione — della loggia P2, attiva in organismi ed ambienti pubblici o di pubblico interesse allo scopo di creare interferenze occulte. È ben nota, del resto, la conclusione raggiunta al riguardo nel 1981 dall'apposito Comitato Amministrativo d'inchiesta creato dall'Esecutivo.

E la qualificazione in parola spettante all'organizzazione facente capo al Gelli preclude qualsiasi prospettata assimilazione fra la stessa e ogni altra ben lecita manifestazione associativa.

Con l'ottavo motivo si sostiene che l'Ordine nazionale avrebbe commesso l'errore di presumere, senza però dimostrarlo, una serie di fatti.

Per vero può essere discutersi la formulazione sintetica di taluni giudizi circa subite imposizioni esterne sulla linea di conduzione politico-editoriale del quotidiano milanese diretto dal Di Bella, come potrebbe essere per esempio opinato il giudizio di « insensibilità o indifferenza dimostrata... di fronte allo spettacolo triste del degrado » del quotidiano, ma l'esistenza di rapporti con Gelli e di un virtuale condizionamento avvenuto ad opera di ambienti e persone della loggia P2 nell'espletamento delle funzioni di direttore del Corriere della Sera emerge senza incertezze dalle risultanze discusse. Né giova, a contrastarle, assumere che comunque il giornalista non sarebbe mai immune dalle « linee di tendenza » dei gruppi di pressione facenti capo in maniera più o meno diretta alla « proprietà » del giornale, perché altro è la trasparente e magari dichiarata simpatia verso ambienti politico-economici e l'attenzione mirata e favorevole ad interessi di ceti, classi e categorie, ed altro è svolgere una attività preordinata e funzionale agli obiettivi perseguiti da una associazione segreta in contrasto con l'ordine democratico.

Infine con il nono ed ultimo motivo si censura la mancata considerazione delle ragioni che potevano aver spinto l'interessato ad aderire alla loggia P2, ragioni

che peraltro non vengono delucidate in forma alcuna. Senonché ai fini in discussione è da stimarsi rilevante non solo la condotta connotata dalla compiuta consapevolezza degli scopi di sovvertimento che facevano dell'astratto legame di solidarietà una società segreta, ma altresì quella condotta che si risolve in una inavveduta adesione ad un gruppo occulto di azione politica eversiva. Ché, in ogni caso, entrambi i comportamenti sono assolutamente incompatibili con il dovere di lealtà e di buona fede che incombe al giornalista in ogni suo comportamento professionale e con l'obbligo, che gli è specifico, di promuovere la fiducia tra la stampa ed i lettori: una fiducia irrimediabilmente compromessa — come già affermato dalla decisione della prima istanza disciplinare — da una partecipazione, ancorché eventualmente inconsapevole, allo sviluppo di attività e disegni estranei all'esercizio professionale del compito d'informazione.

Alla stregua di quanto precede l'impugnazione del Di Bella dovrà pertanto essere respinta.

P.Q.M. — Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto da Di Bella Franco contro la deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti del 28 marzo-7 maggio 1985, rigetta il reclamo stesso.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

L'annotata sentenza offre numerosi spunti in materia di ordinamento professionale e dei suoi risvolti deontologici e disciplinari. Un primo richiamo reso opportuno della decisione è dunque costituito dall'individuazione delle attribuzioni dell'Ordine dei Giornalisti, come soggetto preposto « alla tutela della libertà di stampa, alla autonomia ed alla correttezza degli operatori dell'informazione scritta », con conseguenti « obblighi di istituto inderogabilmente

te derivanti » dalla legge. Interessante, al proposito, il volume collettaneo edito a cura dell'Associazione Stampa Romana, *Vademecum del Giornalista*, Roma, 1990, in particolare nei contributi di GESSA, *Ordinamento della professione giornalistica*, 180 ss., e MORELLO, *L'esercizio della professione nella prospettiva europea del '92 e indirizzi di riforma dell'Ordine*, 515.

Esemplare, a tale proposito, resta comunque la sentenza della Corte Costituzionale, 21-23 marzo 1968, n. 11 (in *Giur. Cost.*, 1968, 311; *Foro it.*, 1968, I, 863; *Giur. it.*, 1968, I, 1, 904; *Giust. civ.*, 1968, III, 89; *Giust. pen.*, 1968, I, 204), contenente argomentazioni specifiche in ordine alla legittimità dell'Ordine e dell'albo dei giornalisti; si vedano anche le note di commento (CHELI, *In tema di legittimità costituzionale dell'ordine e dell'albo dei giornalisti*, e ZAGREBELSKI, *Questioni di legittimità costituzionale della legge 3 febbraio 1963, n. 69, istitutiva dell'ordine dei giornalisti*, in *Giur. Cost.*, 1968, 311 ss.).

La decisione rileva in questa sede anche con riferimento alle varie questioni di legittimità costituzionale, proposte dal ricorrente come discendenti dalla normativa concernente il contenzioso disciplinare giornalistico e il sistema di impugnazione dei relativi provvedimenti. La Corte Costituzionale, infatti, dichiarò l'illegittimità dell'originario disposto dell'art. 63 legge 69/1963, e la decisione costituiti presupposto della riforma operata dall'art. 2 legge 10 giugno 1969, n. 308 (cfr. PROTETTI, *Il giornalismo nella giurisprudenza*, Padova, 1979, 91).

Per una documentazione generale sul meccanismo disciplinare e sul sistema di gravame, si ritiene opportuno rinviare a GESSA, *Brevi note intorno ai mezzi di tutela esperibili nell'ambito del contenzioso professionale dei giornalisti*, in *Cons. Stato*, 1970, II, 705, e, più recentemente, DANOVI R., *Imparzialità e indipendenza degli organi disciplinari professionali* (nota a T. Milano, 12 maggio 1986, relativa al medesimo caso affrontato dalla sentenza qui annotata), in *Giust. civ.*, 1986, I, 2560.

Quest'ultimo contributo riconduce al problema della natura (di *giudice speciale* o di *sezione specializzata*) del collegio giudicante sull'applicazione delle sanzioni disciplinari ai giornalisti e del-

l'ammissibilità della sua composizione « mista », in riferimento alla normativa costituzionale relativa alla organizzazione della magistratura e alla indipendenza dei giudici. Al proposito, si veda Corte Cost. (ordinanze) 13 dicembre 1988, n. 1096, in questa *Rivista*, 1989, 429, e 18 luglio 1989, n. 424, in questa *Rivista*, 1989, 891.

Sulla natura di tale collegio, e sulla problematica costituzionale della preconstituzione del giudice, un fondamentale contributo è rappresentato dalla nota alla ordinanza (Trib. Milano 12 maggio 1986) — di rimessione alla Corte Costituzionale di una questione di legittimità dell'art. 63 — di GESSA (*Disciplina della professione giornalistica, collegi giudicanti misti e questioni di costituzionalità*, in questa *Rivista*, 1986, 910). Strettamente connessa, la questione della natura del provvedimento disciplinare emesso dal Consiglio dell'Ordine, richiamata dalla sentenza che si annota, in ordine alla funzione — formalmente e sostanzialmente giurisprudenziale — esplicata dall'organo preposto e alla conseguente esclusione del potere di disapplicazione da parte del giudice ordinario. Su tale specifico aspetto, la Cassazione (Sez. Un., 25 novembre 1981, n. 6252, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, 642) ha espressamente escluso che il giudice ordinario possa esercitare il potere di disapplicazione con riferimento ai provvedimenti di iscrizione all'Albo dei giornalisti.

Per quanto si riferisce invece al sistema di impugnazione, e agli aspetti di legittimità della giurisdizione ordinaria in relazione ai provvedimenti relativi all'iscrizione agli Albi professionali, è rilevabile una carenza di giudicati costituzionali (v. PROTETTI E.-PROTETTI C., *Giornalisti ed editori nella giurisprudenza*, Milano, 1989, 302); per i profili più squisitamente procedurali si rinvia a TESORIERE G., *Appello incidentale nel procedimento di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti* (nota a Cass., Sez. Un., 8 ottobre 1979, n. 5185), in *Foro it.*, 1980, I, 1736.

Sul fronte della giurisprudenza, invece, appare interessante l'orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato. Secondo la prima (sez. IV, 16 dicembre 1983, in *Foro Amm.*, 1983, 2379) la giurisdizione del giudice ordinario in

materia di impugnazione delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti su iscrizione e cancellazioni dall'Albo — materia di diritto soggettivo: cfr. Corte Cost. 284/1986, in *Giur. cost.*, 1986, I, 2290 — sussiste anche nel caso in cui le controversie investano interessi legittimi. Per quanto concerne il Consiglio di Stato (A.G., 10 aprile 1969, n. 207, in *Cons. Stato*, 1970, I, 1214), invece, la previsione dell'azione giudiziaria non esclude la proponibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine.

Esauriti in tal modo i rinvii sollecitati dalle questioni di legittimità costituzionale proposte dal ricorrente, va rilevato come anche alcuni motivi di merito rendano opportuni alcuni richiami di dottrina.

In generale, sul profilo della deontologia professionale del giornalista si ricorda l'articolo di LIPARI, *Etica e professionalità del giornalista*, in *Dir. radiodiff.*, 1982, 505, il contributo di GESSA, *L'ordinamento e l'etica della professione giornalistica*, ed a cura dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, 1986, la ricerca *Deontologia professionale del giornalista* promossa dal Centro d'iniziativa giuridica Piero Calamandrei su questa *Rivista*, 1986, 613 ss., e il più recente saggio sociologico di MASCILLI MIGLIORINI, *Del « dare notizia » e del « fare notizia »*, nel citato *Vademecum del Giornalista*, 532. Dello stesso volume, si rinvia al contributo di DE MARTINI, *Gli ordini regionali e la legge*, 524, per una lettura « professionale » di quella regionalizzazione degli orientamenti disciplinari dell'ordine, richiamata nei motivi d'appello e incidentalmente toccata dalla sentenza annotata.

In relazione, poi, al profilo dell'irrazionale ratifica — da parte del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti — di una supposta distinzione deontologica tra professionisti e pubblicisti, si veda BONESCHI, *Il giornalista, profili giuridici e sociologici*, in questa *Rivista*, 1987, 867-870; 878-879; ZANELLI, *Giornalisti e pubblicisti*, in *Novis. Dig. it.*, app. III, Torino, 1982, 951.

Per una definizione dei connotati del pubblicismo attuale, si richiama la nota a T.A.R. Lombardia, n. 961/1981, di GESSA, *Piena compatibilità col pubblico*

impiego, in *OG Informazione*, 4-5/1988, mentre per una diffusa analisi delle numerose problematiche connesse all'esercizio della professione giornalistica, si veda TENELLA SILLANI, *La responsabilità professionale del giornalista*, in questa *Rivista*, 1985, 479 e 885.

GIULIO VOTANO